

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MAGGIO 1990

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato» (1980)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 8 e *passim*
BOATO (*Fed. Eur. Ecol.*) 10, 12, 13
GUIZZI (*PSI*) 6, 15, 16 e *passim*
GUZZETTI (*DC*) 6, 10
MACCANICO, ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ... 10, 12, 13 e *passim*
MAFFIOLETTI (*PCI*) 4, 10, 11 e *passim*

MAZZOLA (*DC*) Pag. 8
MURMURA (*DC*), relatore alla Commissione 2, 8
11 e *passim*
PONTONE (*MSI-DN*) 8
TOSSI BRUTTI (*PCI*) 3, 8, 10 e *passim*

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (2252), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 18, 20
POSTAL (*DC*), relatore alla Commissione ... 18

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato» (1980)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato».

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURMURA, relatore alla Commissione. Con il presente disegno di legge si dettano alcune disposizioni urgenti relative all'Avvocatura dello Stato, che riguardano l'aumento delle dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato: non si tratta, però, di un aumento notevole, comunque inferiore alle richieste che erano state avanzate dall'Avvocato generale.

Il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in discussione, sul quale la Commissione giustizia, nel parere, ha espresso alcune perplessità, prevede l'immediata attribuzione di 10 dei nuovi posti di avvocato e di procuratore a candidati che abbiano conseguito l'idoneità in graduatoria dei concorsi espletati nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

Al comma 3, sempre dell'articolo 1, viene altresì prevista la possibilità della concessione di borse di studio della durata di un anno, non rinnovabili, a giovani laureati in giurisprudenza, che intendano svolgere pratica professionale presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Con il comma 4 dell'articolo 1 si intende allineare lo sviluppo della carriera degli avvocati dello Stato a quello dei magistrati dei TAR e della Corte dei conti.

Ritengo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che l'applicazione del comma 3 dell'articolo 1 potrebbe prestarsi a non simpatiche iniziative, potrebbe generare nepotismi, anche se si deve tener conto che, sia pure a titolo gratuito, la pratica professionale presso gli uffici dell'Avvocatura viene da tempo effettivamente svolta.

Per quanto riguarda invece il comma 2 dell'articolo 1, bisognerebbe stabilire che la iniziale provvista urgente debba avvenire secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.

Debbo far presente alla Commissione che sul disegno di legge sono pervenute parecchie segnalazioni di organizzazioni rappresentative dell'Avvocatura e dei sindacati, come solitamente avviene nel nostro paese, circa ulteriori aggiunte; che sono stati presentati emendamenti miranti a disciplinare gli incarichi extragiudiziari conferiti agli avvocati dello Stato e ad affidare la rappresentanza in giudizio per talune

controversie a funzionari dell'amministrazione interessata. Forse quest'ultimo emendamento potrebbe essere approvato, anche perchè risulta che in certi giudizi ciò già avviene; molte volte si tratta semplicemente di semplici rinvii o di depositi di comparse, e far spostare un avvocato dello Stato sembra eccessivo, tenendo anche conto che ormai gran parte delle vertenze è unificata presso i tribunali, dove hanno la loro sede le preture circondariali a seguito della recente riforma. Sono, quindi, favorevole a consentire la rappresentanza in giudizio, dinanzi ai giudici ordinari o amministrativi, a funzionari statali delegati dall'Avvocatura dello Stato. Il comma 3 dello articolo 1 dovrebbe invece, a mio avviso, essere abrogato.

Non mi pare infine, signor Presidente, che questo sia il momento di esaminare gli altri emendamenti presentati che riguardano problemi più ampi, visto che il presente disegno di legge riguarda misure urgenti e non è volto al riordino complessivo dell'Avvocatura.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Murmura per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

TOSSI BRUTTI. Effettivamente il problema che si intende affrontare con il presente disegno di legge è urgente, e riguarda il dislivello tra il numero di affari sia contenziosi che consultivi, pendenti dinanzi all'Avvocatura dello Stato, e il numero degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

Si è cioè determinato davvero un incremento di lavoro enorme a seguito anche dell'istituzione dei TAR, i quali hanno certamente risolto problemi rilevanti, avvicinando la giustizia amministrativa ai cittadini, ma, nel contempo, hanno incrementato il contenzioso, aggravando quindi anche il lavoro dell'Avvocatura dello Stato. Pertanto, l'aumento della dotazione organica di tale organo mi pare sia sicuramente da condividere.

Per quanto riguarda poi l'istituzione, prevista dal comma 3 dell'articolo 1, di una sorta di uditori, a cui possano essere attribuite borse di studio della durata di un anno, non rinnovabili, che non costituiscano ovviamente un rapporto di lavoro, ciò potrebbe servire al duplice scopo, da un lato, di aiutare lo smaltimento della massa crescente di lavoro e dall'altro di assicurare una più idonea preparazione in vista di un futuro concorso per l'accesso all'Avvocatura di Stato. Al riguardo, condivido il rilievo avanzato dal relatore e cioè che il fatto che queste borse di studio siano messe a disposizione e attribuite con un provvedimento dell'Avvocato generale costituisce una forma di discrezionalità amplissima, insuscettibile di controllo, che quindi potrebbe dar luogo a fenomeni di nepotismo, così come ipotizzava il senatore Murmura. Ma la figura di un possibile praticante, che nelle professioni attinenti alla giustizia è presente e – direi – non negativa, potrebbe forse essere recuperata attraverso forme diverse. Credo che di questa figura potrebbe esservi bisogno in quanto consente una necessaria collaborazione e garantisce una buona preparazione ai giovani che intendono poi sostenere il concorso ed accedere a questa carriera. Tuttavia, sono d'accordo sul limite della norma, che è costituito dal fatto che non può essere una forma di appannaggio da parte dell'Avvocato generale, il

quale con proprio provvedimento dispone i criteri e le modalità per il conferimento e la revoca delle borse.

Per quanto attiene invece l'eventuale introduzione in questo provvedimento della disciplina degli incarichi extragiudiziali, in merito alla quale non ho visto gli emendamenti presentati, ma che è materia che probabilmente necessita di una regolamentazione, innanzitutto per quanto riguarda una riduzione della tipologia degli incarichi cui gli avvocati dello Stato possono accedere e sicuramente poi anche per quanto riguarda la devoluzione dei proventi da essi derivanti, ci riserviamo di esaminare attentamente le proposte che sono state avanzate ed eventualmente di presentarne di nostre.

Circa poi la possibilità per le singole amministrazioni di farsi rappresentare e difendere da propri funzionari, mi pare di aver capito che tale ipotesi debba riferirsi non solo ai giudizi di primo grado avanti ai tribunali amministrativi regionali, ma a quelli dinanzi ad ogni tipo di magistratura. Orbene, se quella ad un funzionario delle amministrazioni resistenti è una delega che però presuppone il controllo iniziale da parte dell'Avvocatura dello Stato e se essa è limitata agli affari minori, soprattutto a quel tipo di causa ripetitiva, che è molto frequente – controversie che sono sempre le medesime, che però si ripetono ed assommano a numeri anche considerevoli – in questi termini, allora credo che la questione potrebbe essere esaminata con attenzione, fatto ovviamente salvo l'esame dei singoli emendamenti.

Sono, quelle cui ho fatto testè riferimento, due materie che non vengono trattate nel testo del disegno di legge e che quindi necessitano di una particolare attenzione in relazione agli emendamenti che sono già stati presentati e a quelli che noi stessi ci apprestiamo a presentare.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei fare alcune affermazioni su diversi punti, ma sempre nel quadro di una prima discussione di carattere generale.

La collega Tossi Brutti ha trattato alcune questioni anche in modo problematico; del resto, lo stesso relatore ha sollevato dei problemi, ponendo degli interrogativi. Io, quindi, prendo spunto dai loro interventi per porre un quesito fondamentale. Se c'è bisogno di una riforma dell'Avvocatura dello Stato, questo – scusate l'espressione – non può prorompere dagli scantinati ed uscire dai tombini. Noi abbiamo approvato una legge a proposito di tale organo, sulla quale nelle passate legislature abbiamo lavorato a lungo, puntando sulla qualificazione professionale, sull'autonomia operativa dell'Avvocatura e cercando anche di ampliare i compiti degli avvocati dello Stato in due direzioni: verso le Regioni e verso compiti prima tradizionalmente riservati ai consiglieri di Stato.

Oggi l'Avvocatura soffre indubbiamente di alcuni problemi anche gravi; però, non si può – secondo me – provvedere ad un aumento troppo contenuto dell'organico, che poi non è rapportato a questa esigenza di funzionalità, e nello stesso tempo chiedere, da un lato, di soppiantare gli avvocati dello Stato con funzionari delle amministrazioni e dall'altro di introdurre una forma di praticantato. A me questa sembra essere una linea contraddittoria; voglio dire: noi abbiamo

aumentato i compiti e revisionato le strutture dell'Avvocatura dello Stato, in questi anni l'esperienza ha dimostrato che c'è bisogno di un aumento dell'organico, non si può fare - ripeto - un'operazione che appare contraddittoria, quale quella di contenere tale aumento entro limiti ristretti e contemporaneamente delegare ai funzionari delle amministrazioni la rappresentanza in giudizio e istituire la figura dell'aiutante praticante procuratore.

Si tratta di questioni delicate; non si può pensare di inserire in una legge come questa, che prevede sostanzialmente un aumento dell'organico, problematiche che attengono più specificamente alla riforma di tale istituto. Se il problema che si pone è questo, allora approfondiamolo; si può studiare, ad esempio, il raccordo con le altre avvocature pubbliche, che oggi sono utilizzate non al meglio (penso a quelle degli enti previdenziali), si può vedere se l'aumento dell'organico è sufficiente, però non si può surrogare il problema centrale della struttura dell'Avvocatura e della sua corrispondenza ai bisogni della società e dell'Amministrazione pubblica con forme anomale.

Può darsi che io sbagli, ma l'introduzione dei borsisti presenta tre pericoli: primo, che la selezione non sia all'altezza delle tradizioni dell'Avvocatura; secondo, che si introduca una forma che prefiguri un privilegio per l'accesso futuro, un precariato; terzo, che si determini un modo di essere presente in udienza che non corrisponde alle funzioni che ha l'Avvocatura dello Stato, quindi non aiutando lo svolgimento dei giudizi. Il sistema del rinvio viene spesso praticato dagli avvocati per necessità di far fronte a più udienze; anche l'Avvocatura dello Stato ha questo problema, ma se si intende prevedere una forma di aiuto sul fronte delle udienze si deve regolare per legge. Se c'è bisogno di introdurre il praticantato, come esiste negli studi privati, occorre riesaminare la legge sull'Avvocatura e vedere se si può ottenere una prima selezione anche sotto forma di un corso-concorso. Se invece è necessario un aiuto sul fronte interno, amministrativo, si può studiare l'ipotesi respinta nella riforma dell'Avvocatura di dare spazio alla dirigenza amministrativa, come avviene nelle strutture giudiziarie dove le cancellerie sono la struttura portante. Tutto ciò, naturalmente, presuppone una legge di revisione sull'Avvocatura dello Stato che affronti il problema del praticantato, di questa forma di collaborazione, e quello dell'organizzazione interna basata su una apposita carriera dirigenziale. Si potrebbero così alleviare gli avvocati dello Stato dei compiti burocratici. Il presente disegno di legge si dovrebbe, quindi, limitare all'obiettivo di adeguare l'organico. Vi sono certamente questioni relative alle incompatibilità, al diverso peso dell'Avvocatura generale rispetto a quella processuale, ai compiti extragiudiziari, ma non sono problemi da affrontare ora.

Non ho prevenzioni su certe soluzioni che si potrebbero adottare ma ho qualche dubbio sulla possibilità di affidare la rappresentanza in giudizio per talune controversie ai funzionari delle amministrazioni coinvolte nelle liti, perchè non si tratta tanto della conoscenza, ad esempio, della materia tributaria, ma del diritto processuale civile ed è necessaria una competenza processuale anche di fronte alle obiezioni delle controparti. Poichè il giudizio civile è pieno di problematiche, presenta complessità che non intendo richiamare, ho qualche dubbio

che il funzionario esperto in materia tributaria possa essere utilmente delegato, al di fuori di una pura rappresentanza dell'amministrazione, a svolgere attività processuali.

Pregherei i colleghi di riflettere su questi problemi. Io non ho certezze e sarei per semplificare il provvedimento verificando la misura dell'aumento delle dotazioni organiche.

GUIZZI. Signor presidente, signor Ministro, ho ascoltato con attenzione gli interventi dei senatori Murmura e Maffioletti, veterani di questa Commissione. Entrambi hanno partecipato all'approvazione della legge 3 aprile 1979, n. 103, che credo sia un punto di riferimento essenziale per capire la portata del provvedimento d'iniziativa governativa al nostro esame.

Mi pare, d'altra parte, che i limiti che oggi presenta, a distanza di appena undici anni, la legge n. 103, siano evidenti, al punto da prevedere la necessità di una riforma organica della legge sull'Avvocatura dello Stato. Ci si può anche chiedere se in fondo ha un senso l'Avvocatura dello Stato, un istituto che credo sia abbastanza un *unicum* nel nostro ordinamento rispetto a quelli europei; secondo me, ha senso, e giustamente il senatore Maffioletti richiamava il prestigio e il livello qualitativo di partecipazione dell'Avvocatura nel corso dei decenni. Si deve quindi certamente essere contrari alla delega ai funzionari per una serie di ragioni: ci troviamo di fronte ad una difesa tecnica ed alla necessità di salvaguardare il prestigio dell'Avvocatura, prestigio che verrebbe fortemente incrinato se ci si rivolgesse, anche se per questioni bagattellari, ai funzionari. Credo che, volendo alleviare il carico di lavoro dell'Avvocatura, altre strade siano praticabili: gli enti previdenziali hanno, ad esempio, i loro uffici legali.

Ritengo che in fondo il presente disegno di legge potrebbe essere «scarnificato», al fine di soddisfare le prime esigenze numeriche.

Per quanto riguarda poi l'istituto del praticantato, proprio perchè provengo da un mondo, quello universitario, in cui si sa come vanno certe cose a certi livelli, debbo dire che mi lascia perplesso. Tra l'altro, qui ci troveremmo di fronte ad un sistema anomalo, che è quello di una specie di tirocinio retribuito. Ora, poichè già vi sono dei laureati che svolgono la loro pratica presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, si tratterebbe di concedere una sorta di remunerazione, che creerebbe delle aspettative se non proprio dei diritti quesiti, a coloro i quali già svolgono il tirocinio. A mio avviso, quindi, sarebbe più opportuno inserire la problematica in un disegno più organico di riforma di tale organo, nell'ambito del quale si potranno studiare anche altre forme ed altre figure.

GUZZETTI. Signor Presidente, unitamente al collega Covi ho presentato due emendamenti. Per quanto riguarda il primo, che ha suscitato perplessità nei senatori Maffioletti e soprattutto Guizzi, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che in realtà esso non tocca il prestigio, la dignità e la competenza dell'Avvocatura dello Stato, tanto è vero che la sua presentazione è stata sollecitata dallo stesso Avvocato generale, a fronte di una situazione di grande difficoltà di tale organo ad assolvere i numerosi compiti che in questi anni gli sono stati attribuiti.

In proposito, ricordo che, in passato, è stata emanata addirittura una direttiva da parte del Ministro per gli affari regionali, che imponeva alle Regioni, alcune delle quali, come la Lombardia, si avvalevano di una sorta di albo regionale attraverso il quale, in ordine cronologico, affidavano gli incarichi, di avvalersi, per le loro difese dell'Avvocatura dello Stato. Tale organo, quindi, in questi ultimi anni, anche per il contenzioso delle Regioni, si è visto attribuire una mole di lavoro veramente immane.

Originariamente l'emendamento prevedeva una delega generalizzata e in questo caso le critiche dei due colleghi potevano essere giustificate, ma poi abbiamo ritenuto di doverla limitare soltanto ad alcune specifiche materie. Pertanto, per come è attualmente prevista, la delega che proponiamo servirebbe soltanto ad alleggerire l'Avvocatura di quelle cause che, di fatto, hanno una minore rilevanza, che, in qualche modo, sono ripetitive e per le quali l'attività del funzionario che ha provveduto all'istruttoria e che quindi ha approfondito la materia può - a mio avviso - essere utilizzata anche in sede di difesa nei giudizi di primo grado.

Vi sono due griglie costituite dal giudizio di primo grado e dalle materie oggetto della delega, che sono limitate ai giudizi relativi ai rapporti di lavoro, di impiego, di previdenza o assistenza sociale. Come si vede, si tratta di cause di minore importanza, le quali, però, per il loro numero elevato, ingolfano l'Avvocatura.

Per queste ragioni, dunque, mi permetterei di chiedere ai colleghi di fare un'ulteriore riflessione, anche perchè si tratta di un emendamento che non sconvolge l'attività dell'Avvocatura dello Stato, che non ne intacca il prestigio e che non introduce surrettiziamente un'attività di difesa con contenuti professionali, che è di competenza degli Avvocati dello Stato.

Il secondo comma dell'emendamento riguarda poi l'estensione della disposizione di cui al comma 1 alle controversie di lavoro avanti alle preture nelle quali sia convenuto l'Ente ferrovie dello Stato. Anche in questo caso, per il numero dei dipendenti e per l'elevatissimo contenzioso, ciò consentirebbe di alleggerire notevolmente il lavoro dell'Avvocatura, la quale altrimenti resterebbe oberata fino al limite del collasso.

Per quanto riguarda infine il secondo emendamento, aggiuntivo di un ulteriore articolo 1-ter, pur ritenendo valide le ragioni che ci hanno spinto a presentarlo, lo ritiro, mantenendolo unicamente per la parte in cui disciplina le modalità di elezione dei membri dell'organo rappresentativo dell'Avvocatura, in quanto mi rendo conto che forse non è questa la sede opportuna per trattare i problemi oggetto dell'emendamento. Ritengo però che, almeno per quanto riguarda la composizione di detto organismo dell'Avvocatura, vale a dire il Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato, dovremmo intervenire, in quanto essa presenta una rilevante anomalia derivante dal fatto che i membri di diritto sono in maggioranza assoluta rispetto a quelli elettivi. Pertanto, occorre porre rimedio a questa situazione, (che peraltro in questi anni ha dato adito a numerose critiche e lamentele) riducendo a tre i componenti di diritto (Avvocato generale dello Stato, Procuratore generale e Vice

avvocato generale) e prevedendo per gli altri una procedura elettiva, si da garantire un equilibrio democratico.

Se però ciò può far insorgere qualche ulteriore difficoltà, data la materia, l'urgenza del provvedimento e la sede legislativa, mi rimetto alla Commissione.

PONTONE. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, in linea di massima, ci trova consenzienti perchè permette da un lato di alleggerire l'aggravio di lavoro che pesa sull'Avvocatura e dall'altro fa in modo che lo Stato venga ben rappresentato in giudizio. Manifestiamo invece perplessità in merito agli emendamenti presentati dai senatori Guzzetti e Covi, in quanto siamo dell'avviso che nei giudizi di primo grado non dovrebbe essere possibile sostituire l'Avvocato con un funzionario, anche in considerazione del fatto che nell'emendamento non si precisa quale titolo di studio quest'ultimo debba possedere. Infatti, si dice genericamente: «Nei giudizi di primo grado, dinanzi ai giudici ordinari o amministrativi, relativi a rapporti di lavoro, di impiego, di previdenza o assistenza sociale, l'amministrazione, intesa l'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare e difendere da propri funzionari che siano per tali riconosciuti».

Ciò avviene, quindi, soltanto per il fatto di essere funzionari ma non per quello di avere un particolare titolo di studio. A mio avviso, bisognerebbe specificare che debba trattarsi di una laurea in giurisprudenza oppure che abbia attinenza con la materia che dovrebbe essere oggetto della rappresentanza in giudizio.

Per quanto riguarda l'altro emendamento dei senatori Guzzetti e Covi, si dovrebbero studiare le modalità della elezione del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

MAZZOLA. I funzionari non saranno forse iscritti all'albo dei procuratori, ma sicuramente sono laureati in legge.

PONTONE. Sarebbe opportuno specificare che i funzionari devono avere una laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, o attinente alle funzioni che dovrebbero svolgere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Ho poco da aggiungere a quanto ho già detto. Sono contrario al comma 3 dell'articolo 1 e favorevole all'emendamento presentato dai senatori Covi e Guzzetti aggiuntivo dell'articolo 1-bis.

Sono contrario al conferimento di borse di studio a giovani laureati in giurisprudenza che intendano svolgere pratica professionale presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato perchè ritengo che non si avrebbe alcun beneficio, in quanto servirebbero unicamente per captare – si tratta di una espressione usuale dell'attuale Presidente del Consiglio – benevolenze nei confronti dell'Avvocatura dello Stato per ottenere occhi altrettanto benevoli al momento del concorso, a prescindere dal

fatto che queste esigenze riguardano più le Avvocature distrettuali, che quella generale.

Credo che la necessità di snellire il carico di lavoro dell'Avvocatura possa essere soddisfatta con l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 1-bis, d'iniziativa dei senatori Guzzetti e Covi; si darebbe infatti all'Amministrazione la possibilità di essere validamente difesa. Devo dire per esperienza personale che funzionari delle imposte di registro hanno costantemente rappresentato l'amministrazione finanziaria nei giudizi di opposizione dinanzi ai tribunali, e non c'era neanche bisogno di una specifica delega. Con l'emendamento suddetto si prevede che l'Amministrazione, intesa l'Avvocatura dello Stato, conoscendo il livello professionale del funzionario, gli consenta di portare avanti secondo le direttive dell'Avvocatura determinate cause. Non si può non considerare, fra l'altro, che anche con la riforma del codice di procedura civile molte volte si va in udienza per meri rinvii, e ogni Avvocatura ha decine di tribunali e preture nel proprio comprensorio. È molto più semplice quindi delegare i funzionari.

Sono contrario invece all'altro emendamento presentato dai senatori Covi e Guzzetti, in tema di modalità di elezione del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. Ritengo, infatti, che dovrebbe formare oggetto di un disegno di legge autonomo, in una visione complessiva della riforma dell'Avvocatura, come pure la questione relativa agli incarichi extragiudiziari.

Il problema sollevato dal senatore Maffioletti, relativo ad una apposita carriera dirigenziale amministrativa, dovrà essere esaminato anche in relazione all'Avvocatura distrettuale. Potremo comunque studiare questo problema, come altri, dopo aver sentito l'Avvocato generale dello Stato, il Governo, le organizzazioni rappresentative degli avvocati e dei procuratori dello Stato, e farci in seguito promotori di un disegno di legge di riforma che accolga le proposte accennate nel dibattito di oggi.

Ritengo, signor Ministro, onorevoli colleghi, che si debba ridurre all'essenziale il provvedimento in discussione, sopprimendo il comma 3 dell'articolo 1 e approvando l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 1-bis presentato dai senatori Covi e Guzzetti.

TOSSI BRUTTI. Sono d'accordo con il relatore quando dice che il problema della composizione, dell'elezione e delle attribuzioni del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato non rientra nell'ambito del presente disegno di legge. Ritengo però che sia necessario affrontarlo e che dobbiamo riprometterci di farlo, come pure ritengo sia fondamentale esaminare la materia degli incarichi extragiudiziari, questione sempre più clamorosa che riguarda anche i magistrati e il cui esame non può essere più rinviato, proprio per la credibilità in generale delle magistrature dello Stato.

Ho già detto di non essere contraria al comma 3 dell'articolo 1 che credo riguardi pure le avvocature distrettuali, anche se ho apprezzato l'intervento del senatore Maffioletti. Io sono forse un po' viziata dall'aver svolto per tanto tempo la libera professione dove la pratica professionale è fondamentale. Devo dire che l'Avvocatura dello Stato ha una struttura professionale e non ministeriale, ciò che costituisce la sua

qualità. Sono quindi probabilmente più utili dei praticanti-collaboratori che non dei veri e propri dipendenti.

Comunque, prendo atto delle perplessità che al riguardo sono state avanzate.

In merito poi all'emendamento del senatore Guzzetti, aggiuntivo dell'articolo 1-*bis*, vorrei un chiarimento in quanto, per come è formulato, sembra quasi che non sia l'Avvocatura dello Stato a concedere una sorta di delega ai funzionari delle amministrazioni, ma le stesse amministrazioni che si fanno rappresentare e difendere. Se così fosse, sorgerebbe - io credo - un problema rispetto alla rappresentanza in giudizio.

GUZZETTI. La decisione dell'amministrazione deve essere presa d'intesa con l'Avvocatura.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Questo però non risulta con chiarezza perchè nell'emendamento è scritto: «... intesa l'Avvocatura dello Stato...».

TOSSI BRUTTI. In questo modo rischiamo di introdurre un principio che fa scattare un meccanismo spaventoso anche nei confronti del libero foro. Altra questione era se invece, in ambiti molto limitati, noi lasciavamo all'Avvocatura dello Stato la possibilità di delegare un funzionario. Capisco che in sostanza la cosa non cambia di molto, però lascia più intatto il principio che comunque la difesa in giudizio spetta all'abilitato, anche perchè, pur facendosi riferimento a casi circoscritti, si tratta pur sempre di materie ricche di problematiche.

Quella sollevata dal senatore Guzzetti, dunque, è una questione sulla quale, in via di principio, non si può essere in disaccordo. Ci si rende conto benissimo, infatti, che vi è una grande parte di contenzioso che non ha bisogno di una difesa tecnica di grande qualità, però, nel contempo, bisognerebbe riuscire ad individuare con precisione il limite di azione, perchè travalicarlo significherebbe aprire immediatamente dei problemi serissimi. Pertanto, sono dell'avviso che questo emendamento vada attentamente meditato, ferma restando l'esigenza di snellire i lavori dell'Avvocatura.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, pur riconoscendo la necessità di rivedere, in un prossimo futuro, l'intera normativa relativa all'Avvocatura dello Stato, sono del parere che in questa sede si debba licenziare un provvedimento scarno, esclusivamente finalizzato a stabilire un aumento dell'organico. La questione della delega a funzionari delle amministrazioni non è così semplice, anche perchè la materia relativa, ad esempio, ai rapporti di lavoro è assai complicata e ricca di problematiche per cui non mi pare consigliabile affidarla a funzionari, seppur preparati.

BOATO. Signor Presidente, vorrei sollevare un problema che può darsi esuli da questo provvedimento, ma che in un certo qual modo vi si ricollega sulla base di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 1, che recita: «La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti

penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri».

Mi riferisco ad un caso concreto e vorrei capire, in base a questa legge che ci apprestiamo ad approvare, quale sarà, in futuro, in simili circostanze, il comportamento che verrà tenuto. Il caso concreto è quello della strage di Stava, avvenuta il 19 luglio 1985, enorme disgrazia ambientale con 269 morti e giganteschi danni non solo alle persone, ma allo Stato.

Ebbene, lo Stato aveva il dovere di costituirsi parte civile; oltre tutto aveva, con decreto-legge, provveduto a pagare decine di miliardi per sovvenire alle vittime nell'immediatezza e quindi aveva un interesse non solo di tipo ambientale, riferito al danno subito dalla collettività, ma anche di tipo patrimoniale. Fra l'altro, vi è un articolo della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente che prevede la costituzione di parte civile di quello specifico Dicastero e delle associazioni ambientaliste in casi del genere. Così non è stato, ed io mi chiedo come sia potuto accadere e qual è il meccanismo, anche in rapporto al comma 6, che si ipotizza debba funzionare. In sostanza, vorrei sapere come è possibile, a fronte di una vicenda in cui, al di là dell'aspetto specifico legato al Ministero dell'ambiente, comunque l'interesse dello Stato a costituirsi parte civile è evidente, oltretutto per le decine di migliaia di miliardi che esso ha pagato, che ciò non sia avvenuto.

Ho presentato all'epoca un'interpellanza che è rimasta senza risposta da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente.

Al comma 6 dell'articolo 1 del presente disegno di legge si prevede correttamente un'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Mi chiedo però cosa avverrebbe nel caso in cui non vi fosse l'iniziativa dell'Avvocatura di proporre la costituzione di parte civile dello Stato. Condivido la formulazione del comma 6 però mi sembra incompleta dal momento che non si prevede l'omissione della proposta di costituzione di parte civile.

Ho citato la tragedia di Stava perchè grida vendetta al cospetto di Dio oltre che della legge il fatto che lo Stato non si sia costituito parte civile.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Vorrei ricordare che l'articolo 3 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, stabilisce che dinanzi alle preture e agli uffici di conciliazione le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti. Nell'emendamento 1-bis, presentato dai senatori Guzzetti e Covi si potrebbe parlare di giudizi dinanzi alle preture.

TOSSI BRUTTI. È inutile.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Allora non c'è tutto l'allarme che è stato suscitato.

TOSSI BRUTTI. Il problema riguarda il TAR.

MAFFIOLETTI. Il funzionario, tra l'altro, chiederà sicuramente un'indennità speciale. È problema su cui dobbiamo riflettere.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Non ho molto da aggiungere a quanto è stato già detto circa l'urgenza delle misure relative all'Avvocatura dello Stato previste nel disegno di legge al nostro esame.

Il Governo non nega, anzi riconosce l'opportunità, dopo undici anni, di modificare la legge sull'Avvocatura dello Stato. L'Esecutivo è infatti disponibile sia a presentare un proprio progetto di riforma generale che ad assecondare una iniziativa parlamentare.

Sono d'accordo con quanto è stato detto poco fa: il provvedimento al nostro esame deve essere «scarnificato» al massimo allo scopo di fronteggiare il problema drammatico che si è determinato per l'ampliamento, al di là di ogni limite, del contenzioso. La sede deliberante è stata concessa perchè si è riconosciuta l'estrema urgenza di provvedere. Proprio nell'ottica della «scarnificazione», il Governo non ha alcuna difficoltà ad accogliere il parere della Commissione bilancio e presenta quindi un emendamento tendente a sopprimere, al comma 1 dell'articolo 1, le parole: «esse saranno ulteriormente aumentate, rispettivamente di venti e di cinque unità, in ciascuno degli anni 1993, 1995 e 1997».

MAFFIOLETTI. Diminuirebbero gli aumenti previsti nel disegno di legge.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. La Commissione bilancio solleva una questione di copertura.

MAFFIOLETTI. Fondata?

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Non è molto fondata. La 5^a Commissione si riferisce tuttavia agli anni 1993, 1995 e 1997, che potrebbero rientrare nella futura riforma.

Il Governo non si oppone altresì alla soppressione del comma 3, viste le perplessità che suscita.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 1-bis, presentato dai senatori Guzzetti e Covi, non vi è un'obiezione di principio da parte dell'Esecutivo, anche se la previsione dei giudizi relativi ai rapporti di lavoro estende molto la competenza dei funzionari. Mi rimetto comunque alla Commissione.

Invece, per il quesito sollevato dal senatore Boato, devo dire che si prevede l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri anche per dare unità di impostazione alla nuova attività dell'Avvocatura.

BOATO. La mia obiezione non riguarda questo punto.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Lei sostiene che il comma 6 dell'articolo 1 è incompleto.

Devo però dire che è chiaro che quando sorge un problema di rilievo penale l'Avvocatura dello Stato è tenuta a proporre la costituzione di parte civile; andrebbe altrimenti incontro ad una grave omissione.

BOATO. Per un fatto clamoroso non è stata proposta.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Sulla tragedia di Stava non sono in grado di rispondere, ma posso comunque informarmi.

MAFFIOLETTI. Vorrei sapere dal Ministro se intende mantenere il comma 4 dell'articolo 1 perchè esso - a mio giudizio - potrebbe comportare ulteriori sperequazioni.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Senatore Maffioletti, l'intento del comma è perequativo; si tratta, infatti, di allineare gli avvocati dello Stato agli altri magistrati.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 e della tabella in esso richiamata:

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di quaranta e di venti unità; esse saranno ulteriormente aumentate, rispettivamente di venti e di cinque unità, in ciascuno degli anni 1993, 1995 e 1997. La Tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente sostituita da quella allegata alla presente legge.

2. Dieci dei nuovi posti di avvocato e di procuratore dello Stato di cui al comma 1 possono essere attribuiti a candidati che abbiano conseguito l'idoneità in graduatoria dei relativi concorsi espletati nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei limiti dei posti in organico disponibili e non coperti possono essere concesse, con provvedimento dell'Avvocato generale, borse di studio della durata di un anno, non rinnovabili, e di importo non superiore ai sei decimi dello stipendio iniziale del procuratore dello Stato a giovani laureati in giurisprudenza che intendano svolgere pratica professionale presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. I criteri e le modalità per il conferimento e la revoca delle borse sono disposti dall'Avvocato generale, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. Con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103, la parola «sette» è sostituita dalla parola «cinque» e le anzianità previste dai commi quarto, come modificato dalla presente legge, e terzo del

medesimo articolo 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla metà.

5. Per la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione di nuove sedi distrettuali e per il potenziamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle normali dotazioni di bilancio, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire due miliardi.

6. La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

TABELLA A
(prevista dall'art. 1)

RUOLO ORGANICO DEGLI AVVOCATI
E PROCURATORI DELLO STATO

Qualifiche	Numero dei posti	Numero dei posti dal 1993	Numero dei posti dal 1995	Numero dei posti dal 1997
Avvocato generale dello Stato	1	1	1	1
Avvocati dello Stato	299	319	339	359
Procuratori dello Stato	70	75	80	85
	370	395	420	445

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

«Per sopperire alle esigenze delle Avvocature distrettuali dello Stato, operanti in distretti di Corte di appello particolarmente interessati da fenomeni di criminalità organizzata, le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di 20 e 10 unità. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è modificata in conformità».

GUIZZI

Sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 1

GUIZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quaranta e di venti unità.

La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente sostituita da quella allegata alla presente legge.

IL GOVERNO

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1)

RUOLO ORGANICO DEGLI AVVOCATI
E PROCURATORI DELLO STATO

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato	1
Avvocati dello Stato	299
Procuratori dello Stato	70
	370

GUIZZI. Signor Presidente, l'aumento di un minore numero di unità, previsto dal mio emendamento, si basa su una visione diversa del problema.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il relatore ritiene preferibile la formulazione del comma 1 proposta dal Governo e di conseguenza esprime parere contrario all'emendamento presentato dal senatore Guizzi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Guizzi, interamente sostitutivo del comma 1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal Governo, anch'esso interamente sostitutivo del comma 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dal senatore Guizzi, tendente a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1.

GUIZZI. Voglio precisare che gli effetti del disegno di legge al

nostro esame si identificano soprattutto con un aumento dell'organico. Di conseguenza i concorsi potranno nel futuro essere svolti per un numero maggiore di posti e quindi registreranno una maggiore partecipazione dei candidati e vi sarà un maggior numero di idonei.

Devo però ricordare che per la prima volta l'Avvocatura generale dello Stato intende assumere idonei di un concorso. Noi perciò rischiamo di creare una sperequazione con riferimento ai concorsi precedenti. Si potrebbe obiettare che si tratta di un regime transitorio, ma comunque lo giudico iniquo rispetto al passato. In sintesi, il comma 2 del provvedimento al nostro esame è una vera e propria norma fotografia. Soprattutto corriamo il rischio di introdurre una norma a vantaggio di soggetti che potrebbero essere già individuati.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Certamente il comma 2 dell'articolo 1 suscita alcune perplessità. Però se per superare queste preoccupazioni fossimo costretti ad avviare le procedure di un altro concorso, decadrebbe l'urgenza di approvare il provvedimento; ricordo che tale urgenza discende dall'opportunità di consentire all'Avvocatura di procedere a nuove assunzioni.

Si potrebbero forse trovare soluzioni diverse: stabilire che si segue esattamente l'ordine della graduatoria, che i dieci nuovi posti sono per avvocato o procuratore dello Stato cumulativamente o disgiuntamente, eccetera. Tutte queste precisazioni non sono infatti sufficientemente esplicitate nel testo al nostro esame.

GUIZZI. Senatore Murmura, in tal modo rischiamo addirittura di aggravare l'effetto fotografia della norma in esame. Infatti, per ogni concorso esiste una graduatoria depositata e, facendo riferimento ai primi dieci di essa, noi indichiamo dei soggetti ben individuati. Quindi, anche agendo in buona fede, rischiamo di creare una norma di favore.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Il Governo non può che rimettersi alle valutazioni della Commissione su questo punto.

GUIZZI. Vorrei fosse chiaro a tutti che si propone di stabilire in una legge dello Stato che i primi dieci di una graduatoria già pubblicata entrino nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato. Sarebbe quasi che la norma sia stata pensata per favorire qualcuno di quegli idonei.

Non discuto il principio dell'assunzione in ruolo degli idonei, ma voglio ribadire che l'Avvocatura dello Stato non ha mai proceduto ad assunzioni attraverso tale meccanismo. Proprio per questi motivi ho formalizzato un emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 1.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Se queste sono le preoccupazioni del senatore Guizzi, il relatore dichiara di non essere contrario all'emendamento soppressivo. Debbo però sottolineare, comunque, il timore che l'urgenza sia vanificata dalle lungaggini procedurali legate all'espletamento di un nuovo concorso. Certo, la Presidenza del

Consiglio potrebbe eventualmente accelerare le procedure o addirittura aumentare il numero dei posti messi a concorso.

PRESIDENTE. È chiaro che vi debbono comunque essere norme generali: è possibile utilizzare gli idonei di un concorso per ovviare alla carenza di organico, ma le norme dovrebbero essere approvate prima dell'espletamento dei concorsi stessi.

MAFFIOLETTI. La precisazione testè fatta dal Presidente è estremamente giusta. Bisognerebbe però disporre di informazioni ulteriori: ad esempio, fare riferimento ai primi dieci idonei della graduatoria ha una sua giustificazione? Esiste forse un elenco di idonei tale da poter coprire tutte le esigenze dell'organico? Se sussistesse questa seconda ipotesi non si potrebbe certo parlare di una norma fotografia.

È vero che l'Avvocatura dello Stato non è mai ricorsa all'assunzione di idonei, ma voglio ricordare che altre amministrazioni - tra le quali anche la magistratura - hanno adottato questo metodo. Non bisogna scandalizzarsi di fronte a certe emergenze, anche perchè gli idonei di un concorso presso l'Avvocatura dello Stato hanno superato prove estremamente complesse.

GUIZZI. Certamente è uno dei concorsi più difficili, ma ciò non elimina il problema.

MAFFIOLETTI. La mia parte politica non è contraria alla proposta del senatore Guizzi, ma comunque chiede al Governo di fornire alla Commissione maggiori informazioni in riferimento al numero di idonei degli ultimi concorsi espletati dall'Avvocatura.

PRESIDENTE. Tra l'altro è stato precisato che la legge n. 103 del 1979 aveva già previsto un aumento dell'organico dei procuratori e degli avvocati che si è tuttavia rivelato inadeguato, mentre non si fa alcun riferimento alla questione specifica dell'assunzione degli idonei.

TOSSI BRUTTI. La questione deve essere attentamente valutata: sarebbe certamente opportuno varare una legge che faccia fronte alle emergenze, ma non si deve cadere nell'errore segnalato dal senatore Guizzi.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Il Governo è disponibile a fornire alla Commissione - ovviamente in un momento successivo - tutti i dati relativi al numero degli idonei degli ultimi concorsi espletati dall'Avvocatura dello Stato.

TOSSI BRUTTI. Bisognerebbe anche sapere quanti concorsi sono stati espletati; non bisogna infatti dimenticare che si fa riferimento ai concorsi espletati nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del provvedimento che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Nella relazione che accompagna il disegno di legge non si dice nulla su questo punto.

TOSSI BUTTI. I precedenti non riguardano in particolare l'Avvocatura dello Stato.

MAFFIOLETTI. In altre amministrazioni ve ne sono; non riguardano i magistrati anche se se ne è parlato.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Durante l'esame di altri provvedimenti, sono stati presentati emendamenti tendenti a far scorrere le graduatorie.

GUIZZI. Intervengo con pacatezza, dal momento che sono andato un tono in su avendo parlato di norma fotografia.

È qualcosa che è sempre avvenuto e probabilmente si farà, ma per graduatorie con centinaia di idonei. Un disposto di legge riguardante cinque, otto o magari dieci persone mi lascia invece un po' perplesso. Non ne faccio comunque una questione; la norma potrebbe anche riguardare alcuni dei miei valentissimi studenti di un tempo.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe stabilire che tutti gli idonei sono ammessi a sostenere la prova orale.

TOSSI BRUTTI. Non è possibile.

MAFFIOLETTI. Quanti sono gli idonei?

TOSSI BRUTTI. Sarebbe opportuno sapere quali vantaggi si potrebbero ottenere istituendo la dirigenza amministrativa.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Fornirò alla Commissione i dati relativi al numero degli idonei negli ultimi concorsi espletati.

PRESIDENTE. Propongo a questo punto di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (2252), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Postal di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un provvedimento obiettivamente urgente, in quanto gran parte dei termini che esso intende prorogare sono già scaduti il 31 dicembre 1989. Occorre osservare che la Camera dei deputati ha approvato numerose modifiche, stralciando anche un articolo del testo originario.

Desidero esprimere apprezzamento, signor Ministro, per il fatto che il Governo ha adottato lo strumento del disegno di legge anzichè quello del decreto-legge che a suo tempo suscitò molte perplessità.

La proroga dei termini riguarda materie eterogenee: calamità naturali, urbanistica, opere pubbliche, il servizio antincendi, il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, le prestazioni di lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza.

Mi preoccupa, però, il parere della Commissione bilancio, di cui do lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario – per mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione – sull'articolo 2, comma 3, sull'articolo 5, comma 1 e sull'articolo 28.

Al riguardo, per l'articolo 2, comma 3, precisa che, se si parte dal presupposto che il bilancio è costruito – come dovrebbe essere – sulla base del criterio della legislazione vigente e quindi il bilancio 1990 non sconta gli effetti finanziari della riapertura dei termini di cui alla norma in questione, si ha una maggiore spesa senza la relativa copertura finanziaria. Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 1, il ragionamento è analogo e va aggiunto che in una precedente proroga veniva quantificato un costo di 300 milioni. Per quanto concerne l'articolo 28, il Tesoro ha confermato l'assenza di quantificazione dell'onere, specificando che si tratta di norma che dispone la sanatoria di provvedimenti di inquadramento del personale illegittimamente adottati dalle USL.

La Commissione condiziona il parere favorevole all'articolo 5, comma 2, a che l'inquadramento in ruoli speciali del personale di cui al comma stesso avvenga nel limite non solo delle attuali dotazioni organiche ma anche del *turn-over* e che il riferimento alle dotazioni organiche (di cui all'ultima parte del comma) venga indirizzato alla data dell'8 gennaio 1990, anzichè a quella di entrata in vigore della legge.

Nell'osservare poi – per quanto riguarda l'articolo 12 – che non può non apparire illegittimo un continuo spostamento della data alla quale si possono presentare le domande per beneficiare del condono immobiliare, la Commissione osserva la inopportunità di una proroga della possibilità di effettuare i lavori di cui all'articolo 14 per la parte relativa alla trattativa privata. La Commissione esprime poi la condizione – per l'articolo 15 – che l'attuazione della norma ivi richiamata avvenga nel rispetto delle norme comunitarie in materia: *idem* per l'articolo 26, con particolare riferimento alla sentenza comunitaria emanata in materia nel 1988 e comunque rispettando il criterio minimo dell'effettuazione di una gara informale.

Per quanto concerne l'articolo 23, la Commissione fa osservare la sproporzione tra l'entità dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza e l'onere che viene su di essi caricato a seguito della norma, mentre, per quanto concerne l'articolo 27, la Commissione fa presente che esiste un problema di coordinamento con l'iniziativa legislativa attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 4689), che dispone in ordine al medesimo beneficio».

Per quanto riguarda in particolare il comma 3 dell'articolo 2, mi sembra di poter rilevare osservazioni non del tutto fondate. Tale comma non riguarda infatti la riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative ai contributi agevolati per la ricostruzione e riparazione delle unità abitative nelle aree terremotate, bensì la proroga dei termini per il completamento delle documentazioni allegate alle domande. Si tratta, quindi, di un problema diverso che si potrebbe far presente alla 5^a Commissione. Non intendo comunque entrare di più nel merito delle osservazioni che sono state fatte.

In ogni caso, al di là delle valutazioni di merito sui singoli articoli, credo che un giudizio complessivo possa esser dato solo dopo aver acquisito anche i pareri delle altre Commissioni consultate.

PRESIDENTE. In attesa che pervengano alla Commissione i suddetti pareri, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA